

R.G.224/ 2020

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

sez. V civile, composta da:

dott.ssa Marianna D'Avino                      Presidente

dott.ssa Mariarosaria budetta              Consigliere

dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori      Consigliere rel.

-a seguito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter c.p.c. per decisione;

-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.10.2025 ;

-verificato il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza;

-rilevato che la presente causa ha per oggetto l'appello proposto da Andia Associazione Nazionale Dirigenti delle Imprese assicuratrici avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2019 del Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, in merito alla censura avanzata dal sindacato effettivamente o maggiormente rappresentativo dei dirigenti delle Compagnie Assicuratrici, in ordine estromissione dalle trattative che hanno portato le Appellate alla conclusione del CCNL 2018;

- rilevato altresì che, nelle more del presente procedimento, la questione dell'accesso del sindacato effettivamente rappresentativo ai diritti e alle prerogative del Titolo III dello Statuto dei Lavoratori è stata rimessa dal Tribunale di Modena all'attenzione della Corte Costituzionale, presso cui è stato iscritto il procedimento di legittimità costituzionale n. R.G. 220/2024 attualmente pendente, per il quale l'appellante ha indicato che è stata svolta udienza pubblica lo scorso 8 ottobre 2025;

-rilevato che effettivamente, dal sito della Corte Costituzionale, l'udienza pubblica in questione risulta tenuta nella citata data, per la causa in questione avente, tra l'altro il seguente oggetto: *“Preclusione per le associazioni sindacali “sindacati e libertà sindacale - Lavoro - Diritto sindacale e autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) - Costituzione nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda - maggiormente o significativamente rappresentative” all'interno della singola unità produttiva - Denunciata irragionevolezza di un criterio legale di rappresentatività, basato sull'effettività dell'azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali e degli accordi sindacali aziendali, in luogo di un criterio di rappresentatività reale del sindacato - Denunciata disparità di*

*trattamento tra sindacati - Lesione dei principi del pluralismo e della libertà di azione sindacale”;*

- ritenuto che, alla luce dell’oggetto su cui verte il profilo della sollevata illegittimità costituzionale dell’art. 19, L. n. 300/1970, si rende opportuno disporre il differimento dell’assegnazione in decisione della causa, al fine di conoscere la decisione della Corte Costituzionale in merito;

Rinvia la causa all’udienza in presenza del 21 maggio 2026.

Si comunichi per mezzo della cancelleria.

Roma, 18/10/2025

La Presidente

Dott.ssa Marianna D’Avino